

UNA IPOTESI COEVOLUTIVA SULL'ORIGINE DEL DIRITTO*

Francesco Romeo**

Abstract: La cultura umana è strutturata da regole che posseggono la caratteristica della normatività, che permette di attualizzare un avvenimento futuro ed incerto, simulando un rapporto di causalità, in ambiti in cui ad esso dovrebbe sostituirsi un rapporto di probabilità, e generando fiducia (aspettativa) nella realizzazione dell'evento probabile (dover essere).

S'ipotizza che l'origine della normatività sia collegata alle prime pitture rupestri, con l'identificazione della rappresentazione con la realtà. L'allargamento del meccanismo della fiducia al 'dover essere' ha permesso a gruppi cooperativi di uomini di scambiare informazioni, di stabilizzarsi e di espandersi, predando vittoriosamente gli altri gruppi e permettendo all'aspettativa di realizzarsi. Il diritto trova origine da questo *meccanismo di stabilizzazione* delle società umane, che ha permesso l'evoluzione della cultura, cioè di uno scambio di informazioni regolato dalla normatività e non esclusivamente a livello genetico. Il diritto ha permesso l'allargamento delle società umane da ristretti gruppi di consanguinei a gruppi allargati formati da individui non consanguinei e che non si conoscono reciprocamente, è il meccanismo che ha permesso la *major transition* rappresentata dalla cultura umana, consentendo lo scambio di informazioni all'interno del gruppo e l'operare delle forze selettive tra gruppi allargati di uomini.

Parole chiave: Origine del diritto, evoluzione e diritto; coevoluzione gene-cultura; fiducia; ossitocina; sociobiologia; *major transition*; diritto e cooperazione; evolutionary analysis in law; behavioural biology.

1. La domanda sull'origine del diritto

La domanda sull'origine della socialità umana, ampiamente intesa, non è nuova nella storia della scienza e si collega all'evoluzionismo fin dagli studi di Darwin¹. Sicuramente non si è ancora trovata risposta a

* L'ipotesi è stata esposta in due precedenti interventi: al *Donnerstagseminar* dell'Institut für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik della Ludwig-Maximilian Universität di Monaco di Baviera, 4 Giugno 2009 ed al Convegno *Costituzione, Morale, Diritto, Macerata 16-17 Febbraio 2010*. La ricerca ha preso origine dai colloqui con O. R. Goodenough e C. M. Pease, che qui ringrazio, durante il mio soggiorno alla Vermont Law High School nel novembre 2004, e si è consolidata nei colloqui con G. Carcaterra che ugualmente ringrazio.

** Professore associato, Università G. D'Annunzio, Chieti-Pescara.

¹ C. Darwin, *The Descent of Man and Selection in Relation to Sex*, Londra, John Murray, 1871.; ne *L'origine delle specie*, però, Darwin cercò di evitare le connessioni con l'uomo e la cultura.

tutti i quesiti posti nel desiderio di spiegare, con una corretta teoria scientifica, la complessità dei molteplici aspetti della socialità umana. In questo campo gli studi sono sempre più numerosi, ma gli scienziati sono divisi in molteplici filoni di ricerca, indice questo dell'interesse della domanda posta, della presenza di numerose ipotesi, ma anche della mancanza di un'esauriente teoria esplicativa.

Alcune distinzioni e precisazioni sono necessarie *in limine*.

Anzitutto la risposta o spiegazione che vado cercando non vuol essere una fondazione. Essa deve inserirsi, come un qualsiasi anello, nella catena delle altre spiegazioni causali evoluzioniste: la domanda che pongo riguarda *l'origine del diritto, non la sua fondazione*: in questa spiegazione il diritto *risulta*, come fatto empirico, storico, contenutisticamente mutevole variabile da società a società, ma presente in ogni società umana.

Secondariamente, ma al cuore del problema, la domanda intende riferirsi proprio alla giuridicità, agli ordinamenti giuridici, non agli ordinamenti morali o sociali in genere, non è una domanda sulla socialità umana ma *sulla giuridicità* delle società umane; posta in altro modo essa, o una sua parte, potrebbe declinarsi così: *esiste una predisposizione genetica o biologica umana collegata alla giuridicità? In cosa si differenzia da quella alla socialità? E quale è stato il suo ruolo nell'evoluzione dei gruppi umani?*. Così chiarita la domanda è in qualche modo dissonante, sembrerebbe quasi irricevibile per carenza di significato. In effetti la maggior parte delle ricerche fino ad ora condotte, pur occupandosi del rapporto tra diritto ed evoluzionismo o genetica, hanno trovato senso facendo uso di un concetto aperto di diritto, senza netti confini tra esso, l'etica, la politica ed altri aspetti sociali umani.

In terzo luogo, una spiegazione dell'origine del diritto all'interno dell'evoluzionismo è una spiegazione di *cosa* è il diritto, non solo di *come* è, l'evoluzionismo dovrebbe fornire una risposta sul *perché* ad un certo momento della storia delle società umane è sorta la giuridicità, a quali bisogni e necessità il diritto ha risposto o permesso di far fronte, quali sono i suoi confini ontologici nelle società umane, quale è stato, per l'individuo, il vantaggio conseguito dall'agire giuridico.

È rilevante, preliminarmente, il fatto che le tradizionali teorie sul diritto non riescano a dar conto esaustivamente e senza problematiche contraddizioni del loro oggetto di studio.

Le impostazioni sociologiche non riescono a risolvere adeguatamente il problema del rapporto tra normatività e realtà sociale, queste teorie non riconoscono appieno al diritto quella portata modificativa della realtà che lo caratterizza, lasciando quindi dipendere la soluzione del caso

giuridico da un inspiegabile atto di decisione, che *avviene*, incausato, in un certo momento – anche questo non determinabile – e che trasforma un comportamento da reale in doveroso².

Le impostazioni giusnaturaliste soffrono di una simile problematica, che riguarda però il rapporto tra il diritto giusto, ottenuto con un atto di conoscenza teoretica, ed il diritto effettivamente esistente, perché posto o riconosciuto socialmente come tale. Le correnti giusnaturaliste di matrice religiosa asseriscono poi direttamente l'origine soprannaturale del diritto.

Entrambe le impostazioni hanno però sostanzialmente accettato, nel novecento, parte del portato delle teorie normativiste. Ciò che quindi oggi accomuna tutte queste teorie è il riconoscimento della ineliminabile presenza della normatività contenuta nelle proposizioni linguistiche – le norme – che vanno a comporre, almeno in parte, gli ordinamenti giuridici.

Queste norme sono prodotti della attività culturale umana³ ed in alcune di esse è sicuramente contenuta parte del 'diritto'. Da dove provenga, però, questo diritto, il normativismo si rifiuta di indagarlo. La

² Se si cerca una causa la si può conseguentemente trovare, ma la spiegazione è tutt'altro che soddisfacente: Oliver Wendell Holmes fu il più coerente nel trarre le conclusioni dalle premesse decisioniste del realismo giuridico. Nel realismo, comunque, la norma ha una definizione che riguarda l'individuo e il suo rapporto con la realtà, in Pattaro, ad esempio, la norma appartiene ad uno stato mentale, è una credenza sulla vincolatività, sul dover essere, di un determinato comportamento, all'accadere della situazione prevista nella descrizione della fattispecie. Alla pari di tante altre informazioni che costruiscono gli stati mentali, la norma, in parte, costruisce la credenza (il belief) mentre, nella ipotesi che qui presento, il diritto, pur dipendendo da caratteristiche biologiche individuali, e dalla normatività intesa come fiducia in un dover essere, ha una diversa origine, esterna all'individuo e strettamente legata all'esistenza di un gruppo cooperativo ad elevato scambio di informazioni che il diritto è destinato a strutturare. E. Pattaro, *The Law and the Right, A Reappraisal of the Reality that ought to Be*, in: *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence*, Vol.I, Springer, Dordrecht, 2005. La teoria di Pattaro è comunque la più vicina all'ipotesi qui presentata.

³ Nel senso di prodotti del mondo tre, vedi K. Popper, *Three Worlds, The Tanner Lectures on Human Values, delivered at the University of Michigan, April 7, 1978*, online all'indirizzo: <http://www.tannerlectures.utah.edu/tanners.html>; in ambito giuridico vedi G. Carcaterra, *Corso di filosofia del diritto*, Bulzoni, Roma, 1996, pp. 213 ss..

norma fondamentale, o fondante, è espressione di questo rifiuto o, almeno, è una autolimitazione della ricerca giuridica. Tale norma, correttamente, in Kelsen non è una norma posta, come ogni altra norma dell'ordinamento, ma presupposta. È la condizione di pensabilità del diritto per lo studio di una scienza giuridica. Contemporaneamente essa funge da limite alla ricerca giuridica: oltre di essa indagherebbero altre scienze, su fenomeni non rilevanti per la scienza giuridica. Restano così inspiegate tante attività ad essa caratteristiche, dalla interpretazione alla posizione della norma. Conseguentemente, nel normativismo, il problema è la mancanza di rapporti e collegamenti con la realtà alla quale il diritto, invece, si dirige pretendendo di descriverla e di comprenderla, in breve il rapporto tra enunciato e significato.

Il diritto è al centro, quasi prigioniero, di questa triade scientifica che guarda in tre direzioni opposte: al dato naturalistico – al dato sociale – al dato mentale, non trovando in nessuna di esse una esaustiva spiegazione teorica. In punti diversi, ma in ognuna di queste posizioni, vi è un momento inspiegabile, avviene un 'miracolo scientifico', mi sia permesso l'ossimoro, con il compito di far tornare i conti teorici. Come il fatto diventi norma, l'imperativo diventi causa o l'enunciato diventi significato resta oggetto di mistica meraviglia e di fede accademica.

Per questo motivo non desidero ammettere in inizio alcuna definizione di diritto e di giuridico, pur ponendomi in una posizione teorica normativista kelseniana. Al di fuori dei confini della dottrina pura la definizione kelseniana di diritto non vale più, è quindi preferibile, per ora, lasciare indefinito il concetto, riferendoci intuitivamente alla giuridicità come a quel complesso di fenomeni che accadono nelle società umane ed al quale ci si riferisce con i lemmi diritto e giuridico, rientrando in essi le norme ma non esaurendosi in esse. Mi riservo però di proporre una più precisa delimitazione dell'ambito semantico in fine saggio. Ciò che vado cercando è trovare come mai, nella storia dell'umanità, ad un certo momento sono sorte relazioni sociali giuridiche ed esattamente che ruolo queste hanno svolto nella evoluzione culturale umana e nella strutturazione delle attuali società⁴. Non intendo in questo saggio ricostruire una verità storica ma solo una validità teorica.

⁴ Questa scelta è comune a molti ricercatori, ad iniziare dai pionieri. Margaret Gruter e Paul Bohannon al *First Monterey Dunes Conference*, che diede il battesimo a questo settore di studi, così iniziarono il loro intervento: "Law is multidimensional. It is, therefore, difficult to define law in its totality. We agreed early at the conference not to spend our time defining law, for we knew we could get bogged down in it and never emerge." Intervento al *First Monterey*

2. Alcuni precedenti percorsi di ricerca: i tentativi di spiegazione del diritto nella socialità umana e il problema della selezione di gruppo

Senza voler ricostruire *l'iter* dei tentativi di congiungimento della scienza giuridica con la teoria evoluzionista ricordo qui gli inizi, con gli studi di Margaret Gruter⁵ negli anni '80 del secolo scorso, per giungere ai giorni nostri con indagini che scandagliano contemporaneamente i settori della biologia comportamentale, della neurobiologia e della psicologia evoluzionista, della teoria coevolutiva gene-cultura e della memetica, alla ricerca delle radici biologiche, genetiche o culturali del diritto⁶.

Per la stragrande maggioranza questi studi si situano nell'area culturale anglosassone, ed ereditano da questa l'impostazione sociologica che contraddistingue molte scuole giuridiche di quell'ambito. Nella maggior parte dei casi ciò che viene studiato evoluzionisticamente è la socialità umana, e si suggerisce l'utilità degli studi relativi ai fini della produzione ed applicazione del diritto. Non sorprende che il problema della relazione del diritto con l'evoluzione culturale umana

Dunes Conference 'Law and Behavioral Research' September 25-27, 1981, edito in: Margaret Gruter e Paul Bohannon (eds.), *Law Biology & Culture, The Evolution of Law*, Ross-Erikson Inc., Santa Barbara (Ca), 1983, p. 1.

⁵ Oltre a quanto citato nella nota precedente vedi: M. Gruter, *The Origins of Legal Behavior*, in: *Journal of Social and Biological Structures*, 2, 1, 1979, pp.43 ss.; M. Gruter, *Law in Sociobiological Perspective*, in: *Florida State University Law Review*, 5/2, 1977, pp. 181 ss.; M. Gruter, *Law and the Mind, Biological Origins of Human Behavior*, Sage Pub., Thousand Oaks (CA) 1991.

⁶ In questa rivista si trovano pubblicati alcuni importanti saggi: O. R. Goodenough, K. Prehn, *Un modello neuroscientifico del giudizio normativo nel diritto e nella giustizia*, in: *i-lex*, 2, 2005, pp. 161 ss., orig.: *A neuroscientific approach to normative judgment in law and justice*, in: *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, B359, 2004, pp.1709-1726; A. Fernandez, *Diritto e natura umana: la funzione sociale-adattiva del comportamento normativo*, in: *i-lex*, 3, 2005, pp. 307 ss.; O. D. Jones & T. H. Goldsmith, *Diritto e biologia comportamentale*, in: *i-lex*, 4, 2006, pp. 27 ss., orig. *Law and Behavioral Biology, Columbia Law Rev.*, 105, 2005, pp. 405 ss.; A. Fernandez, *Moral Intelligence: Mind, Brain and the Law*, in: *i-lex*, 5-6, 2006, pp. 207 ss.; una bibliografia accurata ed aggiornata è rinvenibile sul sito della SEAL Society for Evolutionary Analysis in Law, a cura di Owen D. Jones: <http://law.vanderbilt.edu/seal/resources/readingsjones.htm>.

trovi rispondeva in diversi luoghi dell'agire umano, e che nessuno di questi appaia come esclusivo, l'analisi filosofica dei secoli passati già aveva evidenziato questi molteplici legami del diritto, era quindi prevedibile il loro riproporsi nella ricerca scientifica.

Alcune ipotesi, ad esempio, vedono l'origine ed evoluzione del fenomeno giuridico nel sorgere, nelle società arcaiche, di meccanismi di risoluzione delle controversie, socialmente condivisi. In alcune specie di primati è possibile rinvenire antecedenti di simili comportamenti che sostituiscono l'aggressione o la fuga con l'intervento di terzi, generalmente parenti, con intento pacificatorio⁷.

Altre ipotesi vedono il sorgere della convinzione dell'obbligatorietà dovuto al protrarsi consuetudinario di un comportamento, come consolidamento di strategie evolutivamente stabili, congiunto ad una predisposizione genetica. In questa ipotesi il fenomeno giuridico sorgerebbe con il consolidarsi di rapporti economici di scambio e di una cultura già evoluta, come espressione di predisposizioni genetiche specifiche quali, ad esempio, il *property instinct*⁸.

Altre ricerche collegano l'agire giuridico a quello etico, e dalla predisposizione genetica all'azione etica, all'altruismo, fanno discendere l'origine del comportamento giuridico come esecuzione del sentire etico di obbligatorietà a tenere un determinato comportamento svantaggioso per il soggetto che lo esegue⁹.

⁷ F. B. M. de Waal, *Peacemaking Among Primates*, Harvard University Press, Cambridge MA, 1989.

⁸ J. E. Stake, *The property 'instinct'*, in: *Phil. Trans. R. Soc.*, Lond. B (2004) 359, pp. 1763 ss..

⁹ Lo stretto legame tra diritto ed etica è molto ben difeso non soltanto filosoficamente, ma anche in queste nuove ricerche, iniziando proprio da Margaret Gruter, *The origins of legal behavior*, in: *Journal of Social and Biological Systems*, 2, 1, 1979, pp. 43 ss., per la quale "*Precursors of legal behavior in non-human primates suggest that some elements of a sense of justice are transmitted genetically, i.e. legal behavior may be an innate biological mechanism, vital for survival. [...] The moral ideas or ethics which support the legal structure are flexible and change in relation to the environment. These moral concepts shape the individual's sense of justice within the groups, replacing the rigid genetic commands governing social organization in other species*". Come si nota, il riferimento qui non è direttamente al diritto, bensì al comportamento. La stessa impostazione si trova, ad esempio, in G. Jervis, *Individualismo e cooperazione, psicologia della politica*, Laterza, Roma-

Negli studi più recenti¹⁰, più articolati e sofisticati nell'individuare le peculiarità della giuridicità, lo *'istinto giuridico'* viene collegato alla ricerca nell'individuo di una specifica sensibilità per norme convenzionali, domandandosi se *"humans instinctively turns to a protean system of legal rules to organize social behavior, a claim that I call the 'law instinct' hypothesis"*.

Collegate all'ipotesi sopraccennata sono le ipotesi provenienti dall'antropologia culturale¹¹, nelle quali il diritto è prodotto della gestione del potere e della suddivisione in ranghi gerarchici all'interno della società.

Non posso qui dar conto ragionatamente dei diversi settori di ricerca¹², ma la maggior parte delle ipotesi, evoluzioniste o di antropologia culturale, condividono un'impostazione di senso comune, ma ben rappresentata filosoficamente, che pone le categorie dell'etica e dell'economia come antecedenti, empiriche e logiche, alle categorie giuridiche, riducendo quindi il fenomeno giuridico – in ultima *ratio* – ad una esplicazione o derivazione dell'etica e dell'economia, o in genere esplicazione di un più ampio fenomeno, la cultura umana, a sua volta esplicazioni dell'individuo. Ricordo che l'idealismo, il marxismo ed il neoidealismo novecentesco condividono questo impianto di base, fatto proprio anche da tutte le impostazioni economiciste, utilitariste e di razionalità perfetta, ad iniziare dall'analisi economica del diritto.

Lo sviluppo di teorie evoluzioniste sufficientemente esplicative per l'intera cultura risale alla metà degli anni settanta, con la nascita della sociobiologia¹³, ed oggi il dibattito scientifico è ampio e vivace, soprattutto per gli aspetti legati ai comportamenti altruisti o non direttamente ottimizzanti la fitness individuale.

Bari, 2003, che però va a definire l'ambito politico e non quello giuridico, che resta assai problematico.

¹⁰ M. D. Guttentag, *Is there a Law Instinct?* in: *Washington University Law Review*, 87, 269, 2009, pp.269 ss.. Guttentag riesce a mettere insieme parecchie tessere del puzzle genetico-biologico-culturale a riguardo alle origini biologiche della giuridicità.

¹¹ R. Sacco, *Antropologia giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2007; l'ipotesi di Sacco, seppur d'impostazione culturalista, trova nei *formanti* del diritto una grammatica universale che dovrebbe avere una corrispondenza biologica.

¹² In questo numero di *i-lex* vedi A. Colorio, *Diritto e cervello, verso le nuove frontiere del neurodiritto*.

¹³ E. O. Wilson, *Sociobiology: the new synthesis*, Harvard University Press, Cambridge MA, 1975.

L'iniziale accoglienza in ambito scientifico della sociobiologia fu non calorosa e le critiche devastanti. L'unione tra biologia e socialità umana sollevò interrogativi di natura filosofica, ma anche pregiudizi di natura squisitamente politica, che determinarono, negli anni seguenti, un destino avverso e l'apertura di altri fronti di ricerca. Oggi la scienza è intenta a vagliare i risultati di queste ricerche e delle rispettive posizioni teoriche, in parte, quindi, ripensando l'intero cammino, che ripercorro qui assai brevemente, al fine di mettere a fuoco i punti nodali dell'attuale non compiuta spiegazione evoluzionistica della socialità umana e per avanzare la mia ipotesi.

L'attuale spiegazione sociobiologica estende il meccanismo selettivo evolutivo a gruppi di più individui, ipotizzando l'operare delle leggi dell'evoluzione non più solamente a livello genetico, ma a più livelli, secondo modalità che sono influenzate dall'interazione delle unità di quel livello con l'ambiente. Così, ad esempio, a livello di cellule la selezione opererà anche sulle cellule direttamente e non solo sui geni che le compongono, tenendo presente la capacità d'interazione e adattamento della cellula all'ambiente. Ugualmente per gli individui, secondo l'ipotesi sociobiologica, la selezione opererà sì sui geni e sulle cellule ma anche sugli individui stessi, favorendo o sfavorendo combinazioni genetiche diverse a seconda dell'adattamento del fenotipo¹⁴ all'ambiente, a dipendenza quindi del comportamento dell'individuo, non dei geni direttamente o delle cellule. Analoghe considerazioni valgono per i livelli di gruppo e di specie, sicché il cambiamento finale in una popolazione in un determinato livello sarà funzione di più forze: la selezione all'interno delle unità del livello (*within group selection*) e la selezione tra le unità che compongono il livello (*between group selection*). Nell'esempio della selezione tra gruppi di individui le due componenti del vettore della selezione saranno la selezione tra gli individui che compongono ogni gruppo e la selezione tra gruppi. La pretesa sociobiologica è quindi di riuscire a mettere insieme una spiegazione biologica della socialità umana ed a spiegare l'avvicinarsi storico di diverse forme sociali, estendendo il meccanismo di selezione naturale dai geni agli individui e dagli individui ai gruppi sociali.

Il problema risiede però negli stessi presupposti evoluzionisti, poiché la selezione naturale sembra condurre necessariamente alla selezione di geni 'egoisti', che tendono a replicare sé stessi a scapito di quelli

¹⁴ Fenotipo è l'individuo prodotto del genotipo in un determinato ambiente. Il genotipo è l'insieme di tutti i geni presenti in un genoma o che influenzano un determinato carattere fenotipico.

altruisti. A livello d'individui, riusciranno a massimizzare il proprio benessere ed a riprodursi maggiormente quelli portatori di geni egoisti, la selezione naturale agirà in modo da favorire l'evoluzione dei soggetti più adatti all'ambiente, quelli che riusciranno a riprodurre i propri geni maggiormente rispetto agli altri, cioè i geni egoisti. Ogni individuo dovrebbe tendere quindi, per selezione naturale, ad agire in modo tale da curare sempre il proprio interesse, a svantaggio degli altri individui, mentre un individuo altruista – un cooperatore incondizionato – che, per ipotesi, tendesse ad operare l'utile altrui a scapito del proprio, non riuscirebbe a massimizzare il proprio benessere, riprodurrebbe i propri geni in misura inferiore rispetto agli altri individui, ed i geni altruisti sarebbero quindi destinati all'estinzione.

A livello di gruppo, in un gruppo di individui egoisti, o che comunque agiscono a favore di altri solo se ciò comporta un vantaggio anche per sé stessi, appare difficile, se non impossibile, che geni e comportamenti altruisti vengano favoriti dall'evoluzione, secondo le leggi darwiniane.

Questo è l'apparente paradosso in cui si sono imbattuti i primi tentativi di spiegazione evoluzionistica della socialità umana: i gruppi di individui altruisti (cooperatori) sono avvantaggiati rispetto ai gruppi di individui egoisti, ma a lungo andare la selezione all'interno dei gruppi tenderebbe a far scomparire gli individui altruisti e quindi i gruppi altruisti; conseguentemente la selezione naturale a livello genetico non è in grado di selezionare geni altruisti, né gruppi altruisti.

Gli anni sessanta e settanta sono stati il luogo delle discussioni e della dismissione dell'ipotesi di *group selection*, a favore dell'ipotesi d'esclusività a livello genetico della forza selettiva.

Non ripercorro qui questi studi, accenno solo brevemente al fatto che essi hanno delineato ipotesi di selezione di caratteristiche quasi-altruistiche, senza però riuscire a dare una risposta soddisfacente alle domande poste dal paradosso dell'altruismo precedentemente esposto. Due sono gli esempi più importanti. Il primo esempio è rappresentato dalla *kin selection*, consistente nel favorire i propri geni portati dai figli o comunque da parenti. Il secondo caso riguarda l'ipotesi della *reciprocità*, cioè l'atto del dono nell'aspettativa di un futuro beneficio. Entrambi i casi spiegano comportamenti apparentemente altruisti in termini di egoismo genetico, e su queste basi si è pensato di poter spiegare l'intera socialità umana¹⁵. Si è però ben lontani dallo spiegare molti dei comportamenti

¹⁵ W. D. Hamilton, *The Genetical Evolution of Social Behaviour I e II*, in: *Journal of Theoretical Biology*, 7, 1964, pp. 1 ss. E 17 ss.; R. L. Trivers, *The Evolution of Reciprocal Altruism*, in: *Quarterly Review of Biology*, 46, 1971, pp.

sociali umani, dal sacrificio eroico per una causa comune al più quotidiano atto caritatevole del donare senza ipotesi di reciprocità. Il sacrificio eroico, o anche, esemplarmente, il terrorismo suicida, portano alla morte dell'individuo altruista e quindi alla non riproduzione dei propri geni, i quali, a lungo andare, sarebbero destinati ad estinguersi¹⁶.

Anche in questo secondo gruppo di ipotesi restano quindi aperte molte domande cardine: Quale è stato l'accadimento che ha favorito tale evoluzione e quello che la ha stabilizzata non permettendo agli individui egoisti di avere il sopravvento e di distruggere il gruppo? Come è stata possibile, partendo da piccoli gruppi familiari, la formazione di più grandi gruppi con caratteristiche individuali altruiste?

La critica principale, sollevata in origine contro l'ipotesi della *Group Selection*, riguardava essenzialmente la debolezza della *between group selection* in confronto alla *within group selection*; successivamente, il tentativo di spiegare in termini di egoismo genetico la socialità umana, o più ampiamente la cultura, ha condotto ad un fiorire di ipotesi diverse, tutte però hanno finito per accettare, in diverso modo e più o meno

35 ss.; W. D. Hamilton, *The evolution of altruistic behavior*, in: *The American Naturalist*, 97, 1963, pp. 354 ss.; J. Maynard Smith, *Group selection and kin selection*, in: *Nature*, 201, 1964, pp. 1145 ss.; R. Dawkins, *The selfish Gene*, Oxford Univ. Press, New York, 1979.

¹⁶ L'ipotesi sociobiologica introduce la congettura che la selezione naturale, operando a più livelli, possa fornire a livello di selezione tra gruppi una risposta: si suppone una forza selettiva tra i diversi gruppi, non solo tra gli individui all'interno dei gruppi, sicché il cambiamento nelle caratteristiche e nelle frequenze geniche sarà la risultante delle due diverse componenti: la *within group selection* e la *between group selection*. L'azione della *between group selection* dovrebbe, almeno in alcuni casi, essere abbastanza forte da poter dominare su quella genetica e tra individui, permettendo quindi la selezione dei gruppi maggiormente cooperativi a scapito di quelli meno cooperativi, favorendo così la riproduzione dei geni altruisti. L'esistenza di più livelli di organizzazione e di selezione tra gli organismi viventi ha portato all'elaborazione, sempre in ambito sociobiologico, della *multilevel selection theory*, (dire invece che la *group selection* è stata trasformata in *multilevel selection*) in cui la selezione naturale è la risultante dalle forze selettive che agiscono ai differenti livelli. Ad ogni livello di organizzazione la selezione agirebbe sia sugli individui componenti il livello, sia sugli individui dei livelli precedenti. Così la selezione naturale agirebbe sia sui geni direttamente che sugli individui che sui gruppi di individui. Caratteristiche svantaggiose a livello genetico o individuale possono diventare vantaggiose a livello di gruppo e ciò può far variare il risultato della selezione naturale sui geni.

dichiaratamente, la tesi della insufficienza della selezione naturale a livello genetico per la spiegazione evoluzionista della cultura e della socialità umane¹⁷.

Ognuna di queste ipotesi non spiega però come, quando e perché le società umane si siano evolute differentemente da quelle di altri primati o di animali prosociali¹⁸, nelle quali sono presenti simili caratteristiche, e non spiega cosa abbia reso possibile il gigantesco sviluppo culturale tipico delle società umane. Sono inoltre parzialmente confutate dal fatto che gli adattamenti a livello di gruppo non sono vantaggiosi individualmente e le società umane sarebbero altamente instabili.

L'intero fenomeno culturale umano non ha trovato quindi un convincente, univoco e condiviso inquadramento scientifico nella teoria evoluzionista, pur esistendo numerose affascinanti ipotesi, che cosa abbia scatenato l'evoluzione culturale umana resta ancora sepolto sotto un grandissimo punto interrogativo; deve esserci un meccanismo più generale che favorisca questi adattamenti o funga da stabilizzatore.

Per quanto riguarda poi quella piccolissima parte di studi sulla cultura e sulla socialità che si occupa dell'origine del diritto, essa non riesce a dar ragione della funzione normativa del diritto, come espressione linguistica e simbolica del *dover essere*¹⁹. Le ipotesi che si contendono il campo cercano negli altri animali caratteristiche comuni o antecedenti del diritto, trovandone l'origine in questo o quel comportamento, può essere interessante, al contrario, individuare, mantenendo

¹⁷ Così, ad esempio, Richard Dawkins, fautore della esclusività della selezione, per la specie umana, al livello genetico, introduce tuttavia, per spiegare la cultura umana in senso evoluzionista, dei replicatori diversi dai geni che chiama memi. S. J. Blackmore, *The meme machine*, Oxford, 1999; R. Brodie, *Virus of the mind: the new science of the meme*, Seattle, 1996. R. Dawkins, *A Devil's Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science, and Love*, Boston, 2004; Id., *The Selfish Gene* 2. ed., Oxford Univ. Press, New York, 1989.

¹⁸ La prosocialità si riferisce ai gruppi formati anche da individui altruisti, che si prendono cura degli interessi di altri senza un'immediata ricompensa. L'eusocialità si riferisce, invece, più che altro agli insetti ed è definita da tre fattori: cooperazione nella cura della prole, divisione riproduttiva del lavoro (caste), individui di generazioni sovrapposte e che cooperano.

¹⁹ Normatività ben espressa, invece, dalla legge della leva giuridica di Owen D. Jones, v. in questa rivista O. D. Jones & T. H. Goldsmith, *Diritto e biologia comportamentale*, cit. p.40; Owen D. Jones, *Time-Shifted Rationality and the Law of Law's Leverage: Behavioral Economics Meets Behavioral Biology*, in: *Northwestern University Law Review*, 95, 2001, pp. 1141 ss..

un'impostazione evoluzionista, ciò che le altre specie animali sicuramente non condividono²⁰.

3. La scimmia fiduciosa e l'origine del diritto

A mio avviso, la distinzione di maggior portata – per il diritto – all'interno di queste ricerche riguarda la continuità o meno nello sviluppo dei concetti relativi a determinati comportamenti comuni agli uomini ed agli altri animali. In breve, riguarda la possibilità che nella specie umana vi sia una caratteristica non condivisa dalle altre specie, ammettendo però che tale caratteristica si origini da caratteristiche biologiche e genetiche comuni.

La sostanziale discontinuità concettuale²¹ è ammessa nella ipotesi sociobiologica di *major transition*²², in cui ci si trova di fronte ad un *cambiamento nel livello di organizzazione e di selezione, connesso ad un cambiamento nel modo in cui l'informazione viene memorizzata e trasmessa*²³.

Esempi di *major transitions* sono il passaggio dal gene al DNA, da organismi unicellulari a pluricellulari, da individui isolati a gruppi di individui. *"The challenge is to understand these transitions in Darwinian terms. Why was it advantageous for the lower-level units to sacrifice their individuality, cooperate with one another, and form themselves into a larger corporate body? And how could such an arrangement, once first evolved, be evolutionarily stable?"*²⁴

La più recente *major transition* è, nella teoria sociobiologica, la cultura umana, della quale, secondo la sociobiologia, il diritto ne sarebbe uno sviluppo alquanto recente; anche per la cultura vale quanto sopra detto: perché è stato vantaggioso per gli esseri umani scambiarsi informazioni a scapito della propria fitness e vivere in gruppi allargati a

²⁰ In Italia Bruno Romano da parecchi anni indaga filosoficamente sui limiti delle teorie biologiste in ambito giuridico, evidenziando alcune caratteristiche peculiari al diritto ed alle società umane. Accolgo le critiche del filosofo, al fine, però, di elaborare una teoria evoluzionista in ambito giuridico più coerente.

²¹ La discontinuità non riguarda il processo evolutivo che invece è continuo.

²² J. Maynard Smith, E. Szathmáry, *The major transitions in evolution*, Freeman/Spectrum, Oxford 1995.

²³ E. Szathmáry, J. Maynard Smith, *The major evolutionary transitions*, in: *Nature*, 374, 2002, pp. 227 ss..

²⁴ Samir Okasha, *Multilevel Selection and the Major Transitions in Evolution*, in: *Philosophy of Science*, 72, 2005 pp. 1013 ss..

scapito della propria individualità? Che cosa ha impedito alle forze dell'evoluzione di disgregare tali gruppi permettendo la *major transition*?

È possibile schematizzare una nuova ipotesi in risposta a queste domande secondo l'itinerario concettuale che delinea qui di seguito, tenendo presente che si tratta di un'ipotesi, in grado di spiegare molti aspetti dell'evoluzione culturale umana e soprattutto di dare spiegazione, secondo le leggi dell'evoluzione, anche del diritto. Come ogni ipotesi scientifica, però, è necessario un futuro corredo empirico di indizi e prove per la sua validazione.

Caratteristiche culturali sono presenti in molteplici specie e così anche rudimentali e limitatissimi scambi di informazioni non dipendenti dal diretto controllo genetico, ma nessuna altra specie ha uno scambio di informazioni così diffuso e pervasivo come la specie umana, che costruisce società culturali, in cui l'agire individuale va largamente contro le predisposizioni genetiche. Ogni scambio di informazioni può potenzialmente danneggiare l'individuo, il comportamento dell'uomo è dunque inspiegabilmente aperto, anomalo rispetto a quello delle altre specie. Lo scambio di informazioni è necessario per la cooperazione umana, ma potenzialmente dannoso per l'ottimizzazione della fitness individuale. L'evoluzione della facoltà di significare in modo simbolico portò come conseguenza che lo scambio di informazioni non venne più regolato in modo esclusivamente genetico, e l'evoluzione di questa caratteristica, così utile alla cooperazione, ma anche così pericolosa per l'individuo, necessitava di un meccanismo di stabilizzazione per non distruggere le società che la utilizzavano²⁵.

Come nello scambio di informazioni, anche nello scambio di beni, nel baratto, l'uomo scambia in situazioni in cui il guadagno può essere relativamente piccolo, mentre gli scimpanzé, ad esempio, non scambiano se il guadagno non è elevato²⁶, né gli scimpanzé riescono ad utilizzare sostituti di beni con funzione di moneta²⁷. Una spiegazione

²⁵ Il punto è particolarmente importante, cfr. D. S. Wilson, E. O. Wilson, *Rethinking the theoretical foundation of sociobiology*, in: *The Quarterly Review of Biology*, 82, 2007, 4, pp. 327 ss. "Our capacities for symbolic thought and the social transmission of information are fundamentally communal activities that probably required a shift in the balance between levels of selection before they could evolve. Only when we could trust our social partners to work toward shared goals could we rely upon them to share meaningful information." p. 343.

²⁶ S.F. Brosnan, M. F. Grady, S. P. Lambeth, S. J. Schapiro, M. J. Beran, *Chimpanzee Autarky*, in: *PLoS ONE*, 2008, 3(1): e1518.

²⁷ In simulazioni di vita artificiale, ed in determinate condizioni ambientali, basate su fiducia e sicurezza nello scambio, meccanismi di scambio simili alla

possibile, sicuramente una differenza percepibile, è che l'uomo, a differenza degli scimpanzé, possiede norme che regolano lo scambio diminuendo il pericolo di defezione, e norme che regolano la proprietà, attribuendola al soggetto indipendentemente dal possesso, diminuendo il pericolo di aggressione²⁸.

Nelle società umane tali scambi sono sempre governati da regole che posseggono la caratteristica della *normatività*.

La normatività, ha una lunga storia di ricerche filosofiche alle spalle, qui cerco di inquadrarla per una sua funzione non sempre adeguatamente messa in evidenza: la normatività permette di attualizzare un avvenimento futuro ed incerto, è un *differimento temporale* che permette di considerare come contemporaneamente presenti realtà separate temporalmente. Prima componente della normatività è il *dover essere*, che simula un rapporto di causalità in ambiti in cui ad esso dovrebbe sostituirsi un rapporto di probabilità²⁹. È

moneta sono emersi dall'interazione degli agenti artificiali governati da algoritmi genetici, v. Simone Giansante, Domenico Parisi, *Dal baratto alla moneta: un modello di vita artificiale*, in: G.Baldassarre, D.Marocco, M.Mirolli (eds), *Atti del II Workshop Italiano di Vita Artificiale*, Roma, 2005. Reperibile in:

laral.istc.cnr.it/giva-aisc/ws2va/cd_online/.../Giansante%20(3).pdf

²⁸ "First, the risk of defection discourages costly commodity barter. When a chimpanzee hands another individual a barter commodity, the second individual (let's say 'the seller') could defect and run away with both commodities. To the buyer, the expected cost of defection will be smaller the lower the value of the commodity that the buyer must hand over and the greater the reputation for cooperation possessed by the seller. [...] A second, compatible, theory is that commodity barter probably cannot develop in the absence of ownership norms. Such norms allow individuals to lay down valuable commodities and store them for future barter or consumption; finding a barter partner while one is carrying a commodity would be a very rare occurrence. Chimpanzees do maintain possession norms (a kind of property norm) that protect commodities that they physically control, but an individual cannot specialize in production, or engage in large-scale barter, if the individual must hold its inventory in its hands. Property possession norms are less costly to enforce than property ownership norms because it is easier for an enforcer to witness and to correct a forcible dispossession than to decide which among competing claimants 'owns' a commodity that one of them has set down." S.F. Brosnan, M. F. Grady, S. P. Lambeth, S. J. Schapiro, M. J. Beran, *Chimpanzee Autarky*, cit..

²⁹ Ciò che dipende dalla volontà umana è, per definizione, probabilistico, com'è anche probabilistica la leggibilità della cosiddetta volontà divina alla quale sono state riferite spesso, in passato, le situazioni di dover essere.

qui evidente la differenza tra il senso o istinto di proprietà, o meglio di possesso, condiviso da noi con gli altri animali ed il significato normativo che ad esso associano solo gli uomini, che possono prevedere un avvenimento futuro, effetto di una propria azione attuale. Se si pensa che un bene non verrà sottratto mentre si è intenti ad uno scambio, allora sarà possibile abbandonarlo per dedicarsi alla raccolta ed all'accumulo di beni, ma perché ciò avvenga sarà necessario immaginarsi, o meglio, *aver fiducia* che ciò avverrà. La fiducia nell'avverarsi del *dover essere* è la seconda componente della normatività³⁰.

Questo particolare meccanismo del pensiero umano schiude una serie di domande sulla sua origine. L'ipotesi che propongo è la seguente: affinché possa funzionare, la normatività deve essere legata strettamente alle funzioni cerebrali che riguardano la fiducia, ossia alla valutazione positiva che qualcosa avverrà. Una fiducia sorvegliata, che permette la cooperazione negli animali prosociali è un *bias* che imposta anche l'azione sociale umana³¹. La condivisione sociale di un fine o di un progetto si basa sulla fiducia *attuale* nel comportamento degli altri consociati. Il punto da spiegare è come abbia potuto evolvere un tale meccanismo anche in riguardo al *dover essere*, cioè a situazioni non attuali, non solo, quindi, a riguardo del momento esatto in cui si compie l'azione in gruppo, ma anche nell'aspettativa di compierla, del raggiungimento del fine e del bottino.

Si possono immaginare molte situazioni, ma la normatività si caratterizza per la carenza di realtà ed oggettività, essa, per essere conosciuta, deve necessariamente essere comunicata, non può essere percepita per sé, perché riguarda una realtà che si aspetta, immaginata o rappresentata, ma che non esiste ancora. Infatti il diritto si caratterizza per il suo strettissimo legame con il linguaggio, con la comunicazione del *dover essere* e della normatività. Tale legame, approfondito dalla speculazione filosofica dello scorso secolo, appare

³⁰ Il perno della normatività è la fiducia, o anche la fede, che permette l'attualizzazione di una realtà futura e incerta, *la fiducia è una credenza rafforzata che una realtà si verificherà*, dà la sicurezza della contemporaneità nello scambio di cose future, con il trascorrere del tempo la fiducia diventa una aspettativa.

³¹ D. Cesarini, C. T. Dawes, J. H. Fowler, M. Johannesson, P. Lichtenstein, B. Wallace, *Heritability of cooperative behavior in the trust game*, in: *PNAS*, 105, 2008, 10, pp. 3721 ss., <http://www.pnas.org/content/105/10/3721.full>; B. Wallace, D. Cesarini, P. Lichtenstein, M. Johannesson, *Heritability of ultimatum game responder behavior*, in: *PNAS*, 104, 2007, 40, pp. 15631 ss., <http://www.pnas.org/content/104/40/15631.full>.

oggi inscindibile. Si può quindi ipotizzare che l'identificazione, tra rappresentazione e realtà sia stata la causa che ha permesso l'insorgere del pensiero normativo, facendo operare il meccanismo della fiducia anche per ciò che era semplicemente rappresentato.

Le pitture rupestri rappresentano, per lo più, scene di caccia: è ipotizzabile che nei nostri antenati la raffigurazione della preda possa essere stata virtualmente identificata con la preda, e la raffigurazione del gruppo di cacciatori con il gruppo stesso, scatenando i meccanismi biologici della fiducia. Questa capacità di identificazione è tutt'ora presente nell'uomo, si pensi all'odierna realtà virtuale o anche, semplicemente, all'erotismo causato da immagini e rappresentazioni.

Il meccanismo di identificazione tra realtà vissuta e realtà raccontata è rimasto nell'uomo, si è invece originata una altra caratteristica, cioè quella che permette di operare autonomamente sulla realtà rappresentata, indipendentemente da tale identificazione, pur tuttavia il linguaggio conserva inalterata quella evocatività.

In questa ipotesi, dunque, la rappresentazione innesca il meccanismo della fiducia³² nel dover essere e lo stato mentale della credenza che

³² Sul rapporto tra ossitocina e stati cerebrali legati a comportamenti prosociali ed alla fiducia ci sono già molti riscontri empirici, vedi: M. Kosfeld, M. Heinrichs, P. J. Zak, U. Fischbacher, E. Fehr, *Oxytocin increases trust in humans*, in: *Nature*, 2005, 435, (7042), pp. 673 ss.; P. J. Zak, A. A. Stanton, S. Armadi, *Oxytocin increases generosity in humans*, in: *PLoS ONE*, 2007, 2 (11), e1128; P. Kirsch, C. Esslinger, Q. Chen, et al., *Oxytocin modulates neural circuitry for social cognition and fear in humans*, in: *The Journal of Neuroscience*, 2005, 25 (49), pp. 11489 ss.; H. Tost, B. Kolachana, S. Hakimi, H. Lemaitre, B. A. Verchinski, V. S. Mattay, D. R. Weinberger, A. Meyer-Lindenberg, *A common allele in the oxytocin receptor gene (OXTR) impacts prosocial temperament and human hypothalamic-limbic structure and function*, in: *PNAS, Proceedings of the national academy of neurosciences*, 2010, 107(31) pp. 13936 ss.; B. B. Averbeck, *Oxytocin and the salience of social cues*, in: *PNAS, Proceedings of the national academy of neurosciences*, 2010, 107(20), pp. 9033 ss.; R. Hurlemann, A. Patin, O. A. Onur, M. X. Cohen, T. Baumgartner, S. Metzler, I. Dziobek, J. Gallinat, M. Wagner, W. Maier, et al., *Oxytocin Enhances Amygdala-Dependent, Socially Reinforced Learning and Emotional Empathy in Humans*, in: *The Journal of Neuroscience*, 2010, 30 (14), pp. 4999 ss.; M. Di Simplicio, R. Massey-Chase, P. Cowen, and C. Harmer, *Oxytocin enhances processing of positive versus negative emotional information in healthy male volunteers*, in: *Journal of Psychopharmacology*, 2009, 23(3), pp. 241 ss.; U. Rimmele, K. Hediger, M. Heinrichs, and P. Klaver, *Oxytocin Makes a Face in Memory Familiar*, in: *Journal of Neurosciences*, 2009, 29(1): 38 – 42; Z.

permette la cooperazione tra individui anche in situazioni diverse da quelle per le quali tale meccanismo si è evoluto³³.

Il meccanismo della normatività favorisce i comportamenti di cooperazione e la spiegazione sociobiologica permette di comprendere il resto della storia: "*selfishness beats altruism within groups. Altruistic groups beat selfish groups.*"³⁴.

Nella ipotesi, la normatività permette al simbolo di svolgere la sua funzione comunicativa e di stabilizzare il gruppo, facendo agire gli individui, nel reciproco rapporto, come se il guadagno futuro fosse presente o se il frutto dell'azione comune fosse attuale. Ma il differimento temporale può produrre il suo effetto stabilizzatore solo se si realizza il dover essere normativamente creduto, in modo tale che ogni componente del gruppo possa soddisfarsi. Affinché ciò avvenga devono probabilmente realizzarsi due condizioni: che la predazione sia efficiente in modo tale da produrre un numero o una quantità di prede sufficiente per tutti, o quasi, i componenti, e che la ripartizione della preda avvenga in modo più o meno egalitario.

L'informazione reificata in una rappresentazione è accessibile a tutti, e quindi paritariamente apprensibile da tutti, non controllabile, e riproducibile da tutti, sfugge al dominio dell'individuo, nonché dei geni. L'informazione simbolica ha in sé la dote della diffusione e della replicazione. Questo rende instabile la comunicazione ed insicuro l'individuo che comunica, ponendo ogni individuo su un piano di parità. È ipotizzabile che l'introduzione delle pitture rupestri abbia anche favorito rapporti paritari tra gli individui appartenenti al gruppo, svantaggiando i rapporti gerarchici basati sull'autorità.

R. Donaldson and L. J. Young, *Oxytocin, Vasopressin, and the Neurogenetics of Sociality*, in: *Science*, 2008, 322(5903), pp. 900 ss..

³³ Invece la predisposizione genetica alla cooperazione non sembra esser legata alla modulazione della fiducia tramite i recettori cerebrali dell'ossitocina, vedi C. L. Apicella, D. Cesarini, M. Johannesson, C. T. Dawes, P. Lichtenstein, B. Wallace, J. Beauchamp, L. Westberg, *No Association between Oxytocin Receptor (OXTR) Gene Polymorphisms and Experimentally Elicited Social Preferences*, *PLoS ONE* 5(6): e11153. doi:10.1371/journal.pone.0011153.

³⁴ D. S. Wilson, E. O. Wilson, *Rethinking the theoretical foundation of socio-biology*, cit., p. 345.

Fig. 1 Immagine tratta dalla Campagna 'Piantala con l'omertà', la battaglia dei fiori dei ragazzi dell'associazione 'addiopizzo'.



L'omertà è un esempio di malfunzionamento dello scambio di informazioni per l'inefficienza del sistema giuridico causata dalla mancanza di fiducia. Se una simile mancanza di fiducia fosse condivisa per ogni comportamento sociale le società contemporanee non funzionerebbero, nessuno si fiderebbe a tenere alcun comportamento sociale, per quanto semplice e quotidiano, come guidare un'auto, andare in aereo o anche in metropolitana. Per tenere simili comportamenti è necessario aver fiducia che 'qualcosa' dovrà avvenire, e questo 'qualcosa' sarà un comportamento doveroso tenuto da un altro soggetto, sconosciuto e forse anche nemico. Le società contemporanee si basano sulla fiducia creata dalla normatività delle regole giuridiche, pervasivamente presenti in ogni risvolto della vita sociale, anche il più intimo.

Similmente alla fiducia, ma senza ammettere prova contraria, la fede comporta un differimento temporale degli avvenimenti e dei *pay off*. Sul conto attuale dei *pay off* vengono messe le ricompense future ed assai incerte dell'aldilà, rendendo remunerativi, falsamente ma senza possibilità di verifica, comportamenti che non lo sarebbero altrimenti. Questa è una possibile spiegazione di atti altrimenti inspiegabili quali il terrorismo suicida, ma certamente la matrice dei *pay off* viene alterata se si aggiungono come attuali ricompense eventuali e future: un comportamento altrimenti svantaggioso può diventare teoricamente vantaggioso. Più che l'etica, l'aspetto che le religioni condividono con il diritto è proprio il meccanismo normativo della fiducia. Per molti millenni le religioni hanno regolato giuridicamente molte società umane, è ipotizzabile che la fede si basi proprio sull'evoluzione del meccanismo biologico della normatività, che, una volta geneticamente o biologicamente evoluto, non necessitava più di verifica a posteriori dei *pay off*.

La predazione efficiente permetteva, quindi, il continuo arricchimento della società e dei suoi membri, un continuo accrescimento della *fitness* di tutti gli appartenenti, l'operare del principio di uguaglianza, introdotto proprio dalla reificazione dell'informazione con nuove regole di ripartizione del bottino. La maggiore ricchezza permetteva il consolidarsi

del meccanismo della normatività e dello scambio d'informazioni. La cultura inizia così ad evolvere rendendo possibile la *major transition*.


La storia delle società umane e degli ordinamenti giuridici possono confermare questa ipotesi³⁵.

Il diritto non è quindi uno sviluppo della cultura umana, viceversa la cultura è potuta evolvere grazie al diritto. Il diritto è l'insieme di regole per uno scambio di informazioni basato sulla normatività, come fiducia in un dover essere, che ha permesso la *major transition* rappresentata dalla cultura umana, consentendo lo scambio di informazioni all'interno del gruppo e l'operare delle forze selettive tra gruppi allargati di uomini, è il meccanismo di stabilizzazione di società a scambio di informazioni reificate e quindi regolato non esclusivamente a livello genetico, che permette, grazie al cambiamento nel modo in cui l'informazione viene memorizzata e trasmessa, la *major transition* della cultura umana. Come struttura dell'azione sociale umana con funzione di stabilizzatore, il diritto ha permesso l'allargamento delle società umane da ristretti gruppi di consanguinei a gruppi allargati, fino ad arrivare alla realtà odierna di gruppi formati da individui che non sono consanguinei e che non si conoscono reciprocamente, permettendo l'evoluzione della cultura umana, permettendo cioè un allargamento dello scambio di informazioni.

Simili meccanismi sono presenti anche in altre *major transitions*, come, ad esempio, nella struttura del DNA. La catena del DNA è formata da un grande numero di geni che, *insieme*, originano l'organismo. Ogni gene è supposto agire, secondo la teoria evoluzionista, al fine esclusivo della propria replicazione (non di quella del DNA o dell'Individuo). Ogni gene opera per la propria replicazione, mentre il successo riproduttivo di ognuno dipende dalla replicazione di tutti, cioè del DNA. La struttura a doppia elica del DNA garantisce la pari possibilità di replicazione per ogni gene appartenente alla catena, tramite la contemporaneità: nel DNA i geni si replicano tutti insieme. Il ruolo del diritto nella cooperazione umana all'interno delle società è il medesimo, a garanzia non del benessere dei singoli individui ma della realizzazione della cooperazione, la socialità giuridica permette la replicazione non solo dei singoli individui ma anche della cultura della società.

³⁵ D. S. Wilson, E. O. Wilson, *Rethinking the theoretical foundation of socio-biology*, cit., p. 343 ss.

Fig. 2 La scimmia fiduciosa e l'origine del diritto.



A mio avviso la normatività sorge in un momento anche precedente al linguaggio, questo, anzi, può essere pensato come strumento per l'ampliamento della normatività: uno strumento di scambio di informazioni così potente, come il linguaggio, non sarebbe potuto evolvere se non in presenza di una struttura sociale che permettesse di prevedere il comportamento futuro altrui.

Slegato dal concetto di norma, come proposizione contenuta in un enunciato, il diritto si lega quindi a tutte le informazioni attinenti alla cooperazione in un gruppo sociale, a riguardo del mantenimento della fiducia nel dover essere, cioè della normatività.